

**C11354 - SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD /RAMI DI AZIENDA DI MARTINELLI-I.G.C.-
STELLA GAS-ZANUTTO**

Provvedimento n. 23540

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenuta in data 16 novembre 2011;

VISTA la propria comunicazione inviata alla società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. in data 15 dicembre 2011;

VISTE le successive comunicazioni della società Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenute in data 16 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. (di seguito, Siad) è una società di diritto italiano attiva, pressoché esclusivamente in Italia, nella produzione e commercializzazione di gas tecnici (gas industriali, gas medicali, gas speciali).

Il controllo di Siad risulta congiuntamente esercitato dal gruppo statunitense Praxair (facente capo alla *holding* Praxair Inc, la cui sussidiaria italiana è titolare del 34% del capitale sociale di Siad) e dalla società finanziaria Sefin S.p.A. (attraverso la finanziaria Flow-Fin S.p.A., che detiene il rimanente 66% del capitale sociale di Siad. La natura congiunta del controllo deriva dalle previsioni del patto parasociale che, in particolare, prevedono il consenso di entrambe le parti per tutte le deliberazioni assembleari e del Consiglio di amministrazione.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2006 è stato complessivamente pari a 6,6 miliardi di euro, di cui 256 milioni di euro e 738 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 332, 209 e 65 milioni di euro sempre per il 2006.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2007 è stato complessivamente pari a 6,9 miliardi di euro, di cui 298 milioni di euro e 793 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 381, 248 e 52 milioni di euro sempre per il 2007.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2008 è stato complessivamente pari a 7,4 miliardi di euro, di cui 319 milioni di euro e 924 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 425, 262 e 64 milioni di euro sempre per il 2008.

Primo oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda della società Martinelli S.r.l. (di seguito, Mrt) attivo, nell'ambito della provincia di Modena, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare argon e sue miscele.

Il capitale sociale di Mrt, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è suddiviso tra tre persone fisiche.

Nel corso del 2006 il ramo d'azienda di Mrt oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,42 milioni di euro.

Secondo oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda della società I.g.c. S.r.l. (di seguito, Igc) attivo, nell'ambito delle province di Modena e Bologna, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare azoto, ossigeno, acetilene, argon e sue miscele.

Il controllo di Igc, che da parte sua non controlla alcuna altra società, risulta riconducibile a due persone fisiche.

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Igc oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,24 milioni di euro.

Terzo oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda dell'impresa individuale Stella Gas di Pace Valter Filippo (di seguito, Sga) attivo, nell'ambito della provincia di Torino, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare gas puri, ossigeno, acetilene, argon e sue miscele.

Il controllo di Sga, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica.

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Sga oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,27 milioni di euro.

Quarto oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda della società Zanutto S.a.s. di Zanutto Bruno e C. (ad oggi cessata, di seguito, Znt) attivo, nell'ambito della provincia di Treviso, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare ossigeno, acetilene, argon e sue miscele.

Il controllo di Znt, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica (il socio accomandatario).

Nel corso del 2008 il ramo d'azienda di Znt oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,29 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni in esame riguardano l'acquisizione, da parte di Siad, del controllo dei rami d'azienda indicati in precedenza mediante l'acquisto della relativa proprietà. Tali acquisti sono stati perfezionati in data 29 gennaio 2007, 25 febbraio 2008, 26 novembre 2008 e 16 aprile 2009 rispettivamente per i rami d'azienda di Mrt, Igc, Sga e Znt.

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto hanno comportato l'acquisizione del controllo di parti di più imprese, costituivano, ciascuna, una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Esse rientravano nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazioni.

Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che le operazioni di concentrazione sono state perfezionate in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione.

CONSIDERATO, pertanto, che le operazioni in esame, in quanto hanno comportato l'acquisizione del controllo di parti di più imprese, costituivano, ciascuna, una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, nelle operazioni di cui trattasi, il fatturato realizzato dall'insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale le acquisizioni si riferiscono, è stato superiore alla soglia minima prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, le operazioni sopra individuate erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che le operazioni suddette non sono state preventivamente comunicate, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione alle operazioni di acquisizione del controllo dei rami d'azienda dell'impresa individuale Stella Gas di Pace Valter Filippo e delle società I.g.c. S.r.l., Martinelli S.r.l. e Zanutto S.a.s. di Zanutto Bruno e C.;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di preventiva comunicazione delle operazioni di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Oliva;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

p. IL PRESIDENTE
Piero Barucci